

COMUNE DI CONTIGLIANO

Via del Municipio, 3 - 02043 CONTIGLIANO (RI) - Tel. 0746.707362

Provincia di Rieti

Prot. n. 3269

Contigliano, 03.04.2025

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTA la richiesta da parte dell' **Arch. MARCO SIGNORETTI** (C.F. SGNMRC64S27H501A) con studio a Rieti Via Paolessi 83, in qualità di C.T.U. nell'esecuzione Immobiliare n. RGE 92/2022 del Tribunale di Rieti, pervenuta con prot. n. 7236 del 27.07.2023, integrata con prot. n. 9611 del 27.09.2024, con la quale si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica per uso Esecuzione Immobiliare;

VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che nel P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2005, n. 387 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20.05.2005 che le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni sottoindicati identificati al N.C.T. sono le seguenti:

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (parte);

ZONA F2 - Sono le zone a verde pubblico e/o attrezzato destinate alla conservazione ed alla creazione del verde urbano. In queste zone sono consentite costruzioni che supportano la destinazione di zona, chioschi, ritrovi e attrezzature per il gioco. Le aree destinate a parcheggio potranno occupare fino al 50% dell'intera zona. Le costruzioni possono anche essere realizzate e/o gestite da privati, con l'obbligo del convenzionamento con il Comune. La convenzione dovrà prevedere l'obbligo del mantenimento delle aree verdi per l'uso pubblico. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto con i seguenti indici:

- **I_f** = 0.03 mc/mq
- **H** = 3.50 ml
- **D** = 5.00 ml
- **Sc** = max 2 % della superficie totale.
- Piani fuori terra N° 1

Nel caso di realizzazione di opere da parte di privati convenzionati con il Comune, il concessionario dovrà cedere al comune un'area nella quantità e con le modalità i cui

all'articolo 22 delle N.T.A. Per il rilascio della concessione le aree ricadenti in zona F2 dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria.

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (parte):

ZONA F1 - E' la zona per servizi e attrezzature di interesse comune dove sono consentiti:

1 Edifici per pubblica amministrazione, vigilanza, caserme ecc.

2 Attrezzature sanitarie, sociali ed assistenziali.

3 Attrezzature culturali ed edifici per il culto.

4 Attrezzature per il tempo libero

5 Impianti tecnologici urbani ed impianti igienico-sanitari.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde e/o a luoghi per attività collettive all'aperto.

Il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto con i seguenti indici:

- **If** = 2 mc/mq

- **D** = 5 ml

- **Df** = (H1 + H2): 2 e min. ml 10.00

- **H** = ml 10.70 di cui ml 3.50 al piano terra di altezza utile.

- **Sc** = max 30 % della superficie del lotto.

Il piano terra dovrà essere destinato a portico di uso pubblico nella misura massima del 50% della superficie coperta, in esso sarà consentita la localizzazione dei percorsi verticali anche meccanizzati. La copertura sarà a tetto per almeno l'80 % della superficie coperta con falde di inclinazione massima 35% e rivestimento in laterizio.

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (parte):

ZONA C1 - Sono le zone nelle quali esistono le opere di urbanizzazione. Sono consentiti per gli edifici esistenti in mancanza di lotto minimo gli interventi di cui all'articolo 19 e 20 delle presenti N.T.A. e quelli di sopraelevazione e/o ampliamento. Sono consentite nuove costruzioni nella misura appresso indicata dagli indici ed parametri di zona. Nel caso in cui negli edifici sia prevista la realizzazione di locali commerciali, dovrà essere destinata a parcheggio privato una superficie pari a mq 15 ogni 5 mq di superficie netta dei locali suddetti con esclusione delle sole aree destinate ai servizi (cucine, depositi/magazzini, uffici). Per ogni lotto è previsto comunque l'obbligo di riservare mq 1 ogni 10 mc edificati e/o da edificare, da destinare a parcheggio privato. Le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno essere posizionati almeno a ml 1.50 dai cigli delle strade di P.R.G. Le strade private ad uso pubblico di accesso ai lotti non potranno avere larghezza inferiore a ml 6.00, la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale di dette strade dovrà essere di ml 5.00.

L'edificazione è consentita con i seguenti indici:

- **Sm** = mq 1000

- **If** = 0.40 mc/mq

- **D** = 5.00 ml, minimo ml. 8.00 dalle strade comunali.

- **H** = 7.00 ml

- **Df** = (H1 + H2): 2 assoluto 10.00.

- **Sc** = 0.40 % della superficie del lotto.

- Piani fuori terra N. 2

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (parte):

ZONA classificata come **STRADA** con **inedificabilità assoluta**.

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (sovrapposizione parziale):

ZONA G1-I

Zone di rispetto dei fossi

Le aree individuate dalla relazione geologica come soggette a variazioni stagionali del contenuto d'acqua nel sottosuolo prossimo alla superficie, sono vincolate alla inedificabilità pur se concorrono alla formazione del lotto minimo. I fabbricati esistenti sono sottoposti alla normativa dell'articolo 19 delle N.T.A. non sono **consentiti ampliamenti**.

Al Foglio Catastale n. 35 mappale n. 111 (sovrapposizione parziale):

ART. 13 L. 64/74

ZONA DI RISPETTO con prescrizione di inedificabilità di cui al parere art. 13 L. 64/74.

La cartografia e le NN.TT.AA sono reperibili sul sito dell' Ente allegate al P.R.G. Pubblicato.

Il presente attestato si rilascia ai soli fini urbanistici e non contiene indicazioni di vincoli imposti da provvedimenti sovracomunali.

Il Tecnico Convenzionato

Arch. Franco Brizi



Il Responsabile del III settore

Ing. Ir. Fabio Passacantando

